



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

IL PRESIDENTE

ORDINANZA N. 11

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare gli artt. 6 e 8 della Legge medesima;

Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 21 dicembre 1995, ritualmente notificato in data 2 gennaio 1996, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

Visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 20 marzo 1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360), ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 15 dicembre 1992, n. 495 modificato dal D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 610);

Visto l'Art. 10 del sopracitato Codice della Strada che disciplina la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova del 16 maggio 1990, n. 16 e successive modificazioni, riguardante la disciplina dei trasporti e dei transiti di veicoli eccezionali in ambito portuale e nelle aree demaniali marittime esterne alla cinta doganale ma ricomprese nell'ambito della giurisdizione territoriale dell'Autorità Portuale di Genova;

Rilevata la necessità di adeguare la sopracitata ordinanza ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge;

O R D I N A

Art.1 I veicoli, con o senza carico a bordo, aventi peso o dimensioni totali, eccedenti i valori indicati negli Artt. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada, citato nelle premesse, per potere accedere o circolare nelle aree demaniali marittime esterne alla cinta portuale ma ricomprese nell'ambito della giurisdizione territoriale dell'Autorità Portuale di Genova e nel complesso portuale di Genova, devono essere autorizzati.

Art.2

Le autorizzazioni di cui all'Articolo precedente, per quanto concerne le zone demaniali marittime esterne alla cinta portuale ma ricomprese nell'ambito della giurisdizione territoriale dell'Autorità Portuale, sono rilasciate dal competente Ufficio del Comune di Genova, secondo le vigenti leggi in materia.

Le autorizzazioni per il transito nelle zone del complesso portuale, sono rilasciate dall'Autorità Portuale/Ufficio Vigilanza e Controllo.

Sono esentati dall'obbligo di munirsi di tale autorizzazione:

- a) i mezzi di sollevamento e di trasporto aventi pesi e/o dimensioni eccezionali, in dotazione o in uso alle Imprese portuali per l'espletamento delle loro attività;
- b) i veicoli o convogli eccezionali limitatamente a spostamenti lungo le banchine o zone operative chiuse al pubblico transito in relazione alle operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo merce, purchè non interferenti con la viabilità pubblica.

Art.3

Per ottenere le autorizzazioni all'ingresso ed al transito di carichi e/o veicoli eccezionali in ambito portuale, le Società e/o Imprese di autotrasporto in possesso dei requisiti di cui alla Legge 298/74 e successive modificazioni ed integrazioni, o le Ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui al precedente articolo 1, dovranno presentare dettagliata domanda in carta legale ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, almeno 15 giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto, avente indicati e/o a corredo:

- a) Schema grafico longitudinale, trasversale, planimetrico, riguardante la configurazione del veicolo o del convoglio con il suo peso sugli assi a pieno carico e a vuoto, la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, la pressione specifica sul terreno per ogni pneumatico.
- b) Il varco doganale e/o l'accesso portuale ed il percorso interessato al transito.
- c) La data del viaggio o dei viaggi in cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuerà il viaggio o i viaggi.
- d) La descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonchè dell'eventuale imballaggio.

- e) Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della Ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'Art. 61 del Codice.
- f) La domanda di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio.
- g) Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'Autorità Portuale, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono, altresì, dichiarare di avere verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 mt., ed opere con franco inferiore a 0,20 mt. rispetto all'intradosso.
- h) La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui al comma f), deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice, in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente l'originale del documento stesso.
L'Autorità Portuale attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale.
I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso l'Autorità Portuale per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validità di circolazione.

Art.4

Nelle domande possono essere indicati, con annotazione a parte, sino ad un massimo di 5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, purché gli stessi presentino documentate analoghe caratteristiche, peso complessivo non superiore e prestazioni di traino non inferiori a quelle del veicolo scelto per il trasporto.

L'autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via telegrafica o telefax, all'ente rilasciante, gli

estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto.
Copia di tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisca parte integrante, ai fini della validità.

Art.5

Le autorizzazioni potranno essere concesse per una validità massima di giorni 90 e per un numero determinato di transiti non superiore a 10 come segue:

Autorizzazione per 1(uno) transito (singola) validità non superiore a 30 giorni.

Autorizzazione fino a 10(dieci) transiti (multipla) validità non superiore a 90 giorni.

Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo non superiore a quello originariamente concesso.

La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si richiede la proroga non sono ancora stati effettuati e della dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

Art.6

Per ogni autorizzazione rilasciata o riconferma di validità della stessa, dovrà essere corrisposto un diritto fisso di lire 40.000(quarantamila) che in nessuno caso potrà essere rimborsato.

Per le autorizzazioni rilasciate con procedura d'urgenza, dopo ventiquattro ore dalla presentazione della domanda, il diritto fisso corrisposto sarà di lire 80.000(ottantamila).

L'Autorità Portuale di Genova, si riserva la facoltà di esigere un compenso per maggiore usura suolo, le cui modalità di computo saranno rese note con separato provvedimento.

Art.7

Qualora particolari esigenze tecniche o di sicurezza lo impongono, l'Autorità Portuale di Genova ha la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate.

Potranno inoltre essere negate le autorizzazioni a quelle società o Imprese di trasporto a carico delle quali risultino inosservanze della presente Ordinanza.

Art.8

Fatta eccezione per i veicoli esentati di cui al precedente Art.2, chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione venga sorpreso a circolare in ambito portuale con un veicolo o carico eccezionale eccedente i limiti di peso e/o d'ingombro di cui all'Art.1 della presente Ordinanza, sarà punito ai sensi dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione.


Ogni altra contravvenzione alle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita con sanzioni previste per analoghe fattispecie dalle norme vigenti in materia di trasporti eccezionali.

Art.9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanze.

Genova, 17 NOV. 1997

IL PRESIDENTE
(Avv. Giuliano Gallanti)



Visto e copia conforme all'originale
Genova, 17 NOV. 1997
